

DELIBERA N. DL/109/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE RADIO ORTE (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TRO2")

OGGETTO: PROPOSTA DI SANZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE RADIO ORTE (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TRO2") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DLGS 177/05, ART. 36-BIS, COMMA 1 LETT. A) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 44/2010 E NELL' ARTICOLO 3 COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 17 dicembre 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

VISTO il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 03 settembre 2018, con nota Prot. n. RT 706/18, inviata via PEC all’Associazione Culturale Tele Radio Orte (servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRO2”), il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRO2” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/08/2018 e le ore 24.00 del 31/08/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 06/08/2018 alle ore 24.00 del 12/08/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 12 settembre 2018, prot. n. 717/18, l’Associazione Culturale Tele Radio Orte ha provveduto a consegnare presso il Co.Re.Com. Lazio le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 29 ottobre 2018, prot. n. RT/826/18, si rilevano le seguenti violazioni:

- All'interno del programma "Umbria Week" sono presenti servizi sul patrocinio a una manifestazione da parte del Banco di Credito Cooperativo dove compare per due volte il logo animato della banca durante l'intervista al presidente della BCC Umbria.
- All'interno del programma "Esplorare", nella puntata dedicata alla città di Pavia ed alle sue bellezze, è stata rilevata una promozione pubblicitaria non segnalata per l'autovettura Nissan Pulsar;

RILEVATO in particolare, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma "Umbria Week", in data 06 agosto che, alle 13:47:06 ed alle 13:48:37, compare per due volte il logo animato della banca BCC;

PRESO ATTO che lo stesso programma è andato in replica nella giornata dell'08 agosto 2018, dalle ore 15:45:14 alle 16:20:17 e compare il logo animato della banca BCC alle ore 15:52:18 ed alle 15:53:51;

RILEVATO inoltre che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma "Esplorare" in onda 07 agosto 2018, dalle 15:33:40 alle 15:58:41 la conduttrice, arrivando con una Nissan Pulsar, dichiara "*pensate che siamo arrivati qui con una Nissan Pulsar, una vettura compatta ma anche molto spaziosa al suo interno*"; alla fine del servizio ribadisce "*risaliamo a bordo della nostra Nissan Pulsar anche perché con così poca strada ce la siamo goduta veramente poco*", mentre l'auto viene ripetutamente inquadrata nell'arco della puntata dalle ore 15:35:04 fino alle 15:58:18;

PRESO ATTO che, in data 13 novembre 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec l'atto di accertamento e contestazione n. 13/2018 all'Associazione Culturale Tele Radio Orte (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRO2" per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 177/05, art. 36-bis, comma 1 lett. a), come modificato dal D. Lgs. 44/2010 e nell' art. 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 18 novembre 2018, con nota Prot. n. RT/846/18 del 19 novembre 2018, l'Associazione Culturale Tele Radio Orte ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

RILEVATO che, nelle suddette memorie difensive, l'Associazione precisa che i citati programmi sono trasmessi con un accordo di tipo bartering, prodotti da una società di servizi che offre il contenuto editoriale esclusivamente a titolo gratuito senza alcun esborso di denaro tra le parti;

PRESO ATTO che, relativamente alla contestazione del programma Umbria Week del 6 agosto 2018 e della replica andata in onda l'8 agosto 2018, si precisa: "*Il servizio redazionale a cura della redazione giornalistica AVI NEWS andato all'interno del programma Umbria Week aveva tra i vari temi quello di ringraziare la BCC che si era fatta carico di patrocinare la festa locale denominata Corciano Festival 54° edizione avente finalità socio culturali come anticipato in apertura dalla stessa giornalista realizzato peraltro con il patrocinio di Corciano. Il servizio aveva lo scopo di presentare la manifestazione che si svolgeva dal 5 al 15 agosto 2018. Come sapete è sempre più difficile oggi organizzare feste locali in quanto i fondi dati dagli enti locali sono sempre meno.*"

E' infatti lo stesso Sindaco di Corciano Cristian Betti intervistato dalla redazione di Avi News a ringraziare la BCC quale ente patrocinante della festa locale.

A mio avviso l'operatore di montaggio per esigenze puramente tecniche ha mandato in onda il logo della BCC perché in quel momento era l'oggetto del servizio da parte del giornalista e devono essere considerate solo come immagini di repertorio. E' prassi infatti costruire i servizi video in base alla traccia audio del servizio redazionale.

Se in quell'istante si parla della BCC è normale mandare in onda delle immagini che riguardano la banca.

Si precisa inoltre che durante il servizio non venivano offerti o venduti nessun servizio facente capo alla BCC anzi la stessa banca aveva dato dei fondi per la realizzazione della festa che come ricordo aveva finalità socio culturali."

PRESO ATTO inoltre che, relativamente alla contestazione del programma denominato Explorer andato in onda dalle 15:33:40 alle 15:58:41 del 07 agosto 2018 si attesta: *"Trattasi di un programma itinerante nel quale i conduttori a bordo di un'auto realizzano programmi per valorizzare le bellezze culturali che si trovano in Italia.*

Il fatto che lo speaker dice che sono arrivati a bordo di una Nissan Pulsar non ravvisa a mio parere alcuna difformità in quanto non ne propone la vendita ai telespettatori ma semplicemente racconta i fatti cioè come sono arrivati in quel determinato luogo dove tra poco inizieranno il loro programma.

Non possiamo come emittente dare direttive su come svolgere i loro contenuti e ribadiamo che questi programmi non sono prodotti da questa emittente che li trasmette esclusivamente a titolo gratuito quindi ogni eventuale pubblicità al suo interno non consegue un utile o profitto per la nostra emittente.

Inoltre comunichiamo che in base agli accordi con i produttori di questi programmi la nostra emittente non può in alcun modo modificarne il loro contenuto";

RILEVATO infine che, come dichiarato dal Presidente, Ottavio Nicoletti, si tratta di una associazione culturale e un'emittente comunitaria senza dipendenti che non ha finalità di lucro e profitto, così come attestato dallo statuto;

PRESO ATTO altresì che, a margine delle memorie, l'Associazione Culturale Tele Radio Orte, ha chiesto un incontro presso la sede del Corecom Lazio per meglio illustrare le motivazioni in merito e chiedere l'archiviazione del procedimento in essere;

PRESO ATTO quindi che, in data 17 dicembre, presso il Co.Re.Com Lazio, il Sig. Leonardo Bernardi, delegato dal Presidente della Associazione Culturale Tele Radio Orte, è stato udito, dal Presidente Michele Petrucci, oltre che dal Responsabile della Struttura, dott. Aurelio Lo Fazio;

RILEVATO che, il sig. Bernardi, ha confermato quanto riportato nelle memorie difensive, in riferimento alla messa in onda del logo animato della BCC, durante il programma Umbria Week, senza l'opportuna segnalazione pubblicitaria, ed in particolare:

PRESO ATTO inoltre che, in merito alla presunta violazione inerente la promozione della Nissan Pulsar nel corso della trasmissione Explorer, in violazione della normativa sulla pubblicità, il sig. Bernardi ha precisato che,

PRESO ATTO altresì che la Tele Radio Orte, come asserito dal delegato sig. Leonardo Bernardi, non ha ricevuto alcun beneficio economico dalla trasmissione di tali pubblicità, essendo la responsabilità del prodotto ricadente sulle suddette società fornitrici dei programmi; trattasi di un'associazione culturale senza scopo di lucro ed anche la minima sanzione andrebbe ad incidere in modo pesante, creando un ingente danno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che l'Associazione culturale Tele Radio Orte (servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRO2”) ha dimostrato, sia tramite scritti difensivi che attraverso l'incontro avuto presso la sede del Co.Re.Com. con il Presidente stesso, la buona fede nei fatti accertati e la piena collaborazione nella fase istruttoria in riferimento alla contestazione n. 13/2018 del 13/11/2018, assicurando la maggiore attenzione nel controllo dei programmi forniti dai propri partner;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'art. 36-bis co. 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 e dell'art. 3, commi 1 e 2, del *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni è prevista una sanzione da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VALUTATO quindi opportuno di dover formulare proposta di archiviazione per la presunta violazione relativa alla messa in onda dei servizi sul patrocinio a una manifestazione da parte del Banco di Credito Cooperativo messi in onda nel programma Umbria Week del 6 agosto 2018 in replica l'8 agosto 2018;

VALUTATO infine opportuno formulare proposta di sanzione per la presunta violazione rilevata all'interno del programma “Explorare”, nella puntata dedicata alla città di Pavia ed alle sue bellezze, inerente la promozione pubblicitaria non segnalata per l'autovettura Nissan Pulsar, nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITO il parere favorevole del Responsabile della Struttura di supporto al Corecom Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di archiviazione del procedimento avviato con atto di accertamento e contestazione n. 13/2018 nei confronti della Associazione culturale Tele Radio Orte (servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRO2”), con sede legale in Via Piè di Marmo, 3/A – 01028 Orte (VT), P.I. 00731540563, per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 177/05, art. 36-bis, comma 1 lett. a), come modificato dal D. Lgs. 44/2010 e nell' art. 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, nei servizi sul patrocinio a una manifestazione da parte del Banco

- di Credito Cooperativo messi in onda nel programma Umbria Week del 6 agosto 2018 in replica l'8 agosto 2018;
2. Di formulare la proposta di sanzione a carico della Associazione culturale Tele Radio Orte (servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRO2"), con sede legale in Via Piè di Marmo, 3/A – 01028 Orte (VT), P.I. 00731540563, per la violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 177/05, art. 36-bis, comma 1 lett. a), come modificato dal D. Lgs. 44/2010 e nell' art. 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità nel programma "Esplorare", nella puntata del 7 agosto dedicata alla città di Pavia ed alle sue bellezze, per la pubblicità occulta a favore della Nissan Pulsar, come accertato con atto di contestazione n. 13/2018 del 13 novembre 2018;
 3. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 17 dicembre 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci